

OGGETTO: **CREDITO D'IMPOSTA R&S – ATTIVITÀ DI RICERCA NON POSITIVA**  
**COMPUTO SPESE AMMISSIBILI**

<p><b>OGGETTO</b></p>	<p>Esistono molte imprese che hanno svolto <b><u>attività di ricerca su prodotti che, per motivi diversi, non sono mai arrivati in produzione.</u></b> Molte di queste imprese, favorite anche dall'utilizzo del credito IRAP, hanno capitalizzato queste spese in bilancio. Oggi hanno quindi delle medie molto alte riferite al triennio 2012-2014, determinate da attività di ricerca che, non avendo avuto esiti positivi, vengono identificate come "ricerche fallite".</p> <p>Considerando che il credito d'imposta R&amp;S si applica sui costi eccedenti la media del triennio, è evidente che quanto più la media è alta, minore è il vantaggio per queste imprese a investire in ricerca e sviluppo. La conseguenza è che conteggiare i costi della ricerca su prodotti non arrivati in produzione è uno <b>svantaggio per le imprese</b> che si sono trovate a sviluppare test su prototipi che non hanno dato i risultati sperati.</p>
<p><b>SITUAZIONE ATTUALE</b></p>	<p>I costi relativi alla "ricerca fallita" vanno conteggiati ai fini del credito d'imposta per attività di R&amp;S, mentre gli stessi costi non rientrano nella ricerca ai fini del Patent box. Lo specifica il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), rispondendo a un quesito presentato da un'azienda che chiedeva come comportarsi sia ai fini del calcolo della spesa media del triennio 2012-2014, sia ai fini del calcolo della spesa ammissibile nell'esercizio da agevolare. In particolare ipotizzava che potessero non essere conteggiati i costi della R&amp;S conclusasi con risultati fallimentari.</p>
<p><b>CHIARIMENTI DEL MISE</b></p>	<p>Il MISE, pur precisando che il quesito era fuori dalle proprie competenze, ha ritenuto che i costi ammissibili collegati a un'attività di R&amp;S che non ha avuto buon esito, "debbano essere considerati" ai fini del computo delle spese ammissibili al credito d'imposta disciplinato dal D.L., n. 145/2013, oltre che ai fini del calcolo della spesa media.</p> <p>Il problema è che molti progetti di ricerca portano a nuovi prodotti, sviluppando know how, ma considerando che la documentazione si basa su autodichiarazioni, è solo al momento in cui vengono effettuati i controlli che ci può essere un confronto per appurare se l'impresa ha sviluppato nuovi prodotti, o se ha solo <b>modificato quelli esistenti</b>. In quest'ultima ipotesi, l'azienda non potrebbe imputare i costi sostenuti all'attività di ricerca e sviluppo. Di conseguenza gli stessi non andrebbero conteggiati ai fini dell'attività di ricerca agevolabili.</p>
<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>D.L. 145/2013</p>
<p><b>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</b></p>	<p>Confimi Romagna News n°13 del 25 maggio 2017</p>
<p><b>INFO</b></p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<b>Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimioromagna.it">trentini@confimioromagna.it</a></b>) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.</p>